
**Relazione del gestore della crisi nel piano di ristrutturazione dei debiti del
consumatore ex art. 68, comma 2, CCII**

TRIBUNALE DI PAOLA

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI ED ATTESTAZIONE

ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

Gestore della crisi: dott. Alfano Giulio

Debitore: Greco Sofia

assistito da: avv. Cribari Francesca

1.1. Premessa e scopo dell'incarico

Il sottoscritto Dott. Giulio Alfano, nato a Cosenza il 21/03/1965, C.F.:LFNGLI65C21D086X, domiciliato presso il proprio Studio in Paola – Via Sant'Agata, n. 51, PEC: giulio.alfano@pec.commercialisti.it, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Paola al n. 176/A

premesse che

- la sig.ra Greco Sofia nata a Paola il 04 ottobre 1969, residente in Paola – Via Via Fosse, n. 22, codice fiscale GRCSFO69R44G317C (da ora anche semplicemente "debitore"), ha depositato in data 16.07.2025 domanda all'Organismo di Composizione della Crisi di Paola per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 s.s., CCH* alla quale è stato assegnato il n. 89-7/2025 nel Registro degli Affari *ex art. 9 d.m. n. 202/2014*;
- con provvedimento in data 16.07.2025 veniva nominato dal Referente dell'O.C.C. di Paola quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCH (Allegato n. 01);
- in data 21.07.2025 il sottoscritto ha accettato l'incarico con nota in atti (Allegato n.02);

in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, anche ai sensi dell'art. art. 11 del d.m. n. 202/2014,

dichiara

- di essere iscritto nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Paola;
- che l'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Paola, è stato iscritto al numero progressivo 67, nella sezione "A" del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 24.09.2014 n. 202, giusta disposizione del Ministero della Giustizia del 29.07.2016;
- di non essere legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- di non essere legato al debitore da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza e, in particolare, di non essere legato al debitore o a società controllate dal debitore: *i)* da un rapporto di lavoro, *ii)* da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, *iii)* da altri rapporti di natura professionale che ne compromettano l'indipendenza;

- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto gestore della crisi, espone la presente relazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68, comma 2 del CCII, deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

Altresì, nel rispetto dell'art.68 comma 3 del CCII, fornisce:

- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, ha tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

1.2. Condizioni preliminari di ammissibilità

Il sottoscritto ha verificato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 69, comma 1, CCII e più specificamente che il debitore:

- a) risulta essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII¹;
- b) riveste la qualifica di *consumatore* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), CCII²;
- c) ha fornito documentazione utile a ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale³ attuale (vedasi Alf. n.3);
- d) non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- e) non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, tantomeno ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

¹ L'art. 2, comma 1, lett. c), CCII definisce come *sovraindebitamento*: "lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza".

² L'art. 2 comma 1, lett. e), CCII definisce come *consumatore*: "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali".

³ Il debitore, a riprova delle variazioni nel reddito familiare dovute alle patologie del coniuge nonché alla, conseguente, graduale, impossibilità di quest'ultimo a lavorare, al riconoscimento di inabilità al lavoro e poi al decesso, ha esibito ulteriore documentazione rivolta a consentire una ricostruzione della situazione economica e patrimoniale della propria famiglia.

1.3. Documentazione prodotta dal debitore utile alla stesura della relazione particolareggiata

La proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dal debitore, contiene gli elementi previsti dall'art. 67, comma 1, CCII ed è corredata di tutta la documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione. Il gestore prende atto che la ricorrente ha già presentato apertura di procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore art.67 e segg. del CCII con procedimento prot. N.76/2024 pratica n. 81-9/2024 dell'O.C.C. di Paola dichiarata inammissibile dall'III.mo sig. Giudice delegato dott. Matteo Torretta e pertanto ha avuto modo di acquisire la relativa documentazione a supporto.

E' importante far presente che solo la versione definitiva del ricorso con tutte le dichiarazioni di cui appresso può dare la possibilità al gestore di poter rilasciare la propria relazione con la necessaria attestazione rendendo di per sé effettiva la nomina relativa all'incarico ricevuto.

Nella documentazione allegata all'ultima versione del ricorso, poiché di tempo in tempo aggiornato, si citano, in particolare, tutte le seguenti dichiarazioni rilasciate o rinnovate in data 19.01.2026.

- a) dichiarazione recante l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione sottoscritta dalla ricorrente e debitrice;
- b) elenco della consistenza e della composizione del patrimonio sottoscritta dalla ricorrente e debitrice;
- c) dichiarazione della ricorrente e debitrice di non aver compiuto atti eccedenti la straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni;
- d) dichiarazione di non possedere buoni postali o titoli intestati o cointestati ai componenti del nucleo familiare;
- e) dichiarazione circa la esistenza /non esistenza di buoni postali e/o titoli intestati o cointestati;
- f) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- g) elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

La relazione è stata elaborata utilizzando la documentazione prodotta dal debitore che di seguito si elenca (All.3) opportunamente integrata nel corso della redazione della stessa:

- 1) Ricorso per procedimento unitario prot.15-1/2025 dell'O.C.C. dell'O.D.C.E.C. di Paola con tutti i relativi allegati iscritto a ruolo il 28.03.2025 con numero 15/2025 Delle Procedure concorsuali;
- 2) Provvedimento del giudice con richiesta di integrazione del 29.04.2025 con relativa relazione integrativa da parte del gestore depositata nei termini;
- 3) Provvedimento di inammissibilità del 05.05.2025;
- 4) Integrazione alla documentazione già citata con la dichiarazione dei redditi 2025 anno 2024;
- 5) Integrazione C.U. redditi 2025 per redditi 2024;
- 6) Copie degli estratti conto con aggiornamento del saldo alla data del 20.01.2026 del conto postale n. 1053373815.

1.4. Attività preliminari del gestore della crisi

Una volta che il sottoscritto gestore ha acquisito la bozza completa della proposta avanzata dal debitore, corredata da tutte le informazioni, supportata da tutti gli allegati, e solo allora, perché solo allora la pratica era divenuta ex lege matura per un'adeguata valutazione, ha provveduto ad eseguire le comunicazioni

previste con pec del 21.07.2025 ed a svolgere le seguenti attività istruttorie anche mediante accesso al Cassetto fiscale ed alle altre banche dati:

- verifica estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione;
- richiesta informazioni anagrafe rapporti finanziari presso Agenzia delle Entrate;
- richiesta ed esame delle visure catastali e ipotecarie;
- richiesta ed esame delle visure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- richiesta ed esame visura protesti;
- richiesta carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Comune di Paola;
- visura Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- visura Crif;
- verifica posizione debitoria presso gli Istituti di credito ed altri finanziatori con i quali è emersa l'esistenza di pregresse operazioni di finanziamento;
- casellario giudiziale;
- dichiarazione polizze assicurative con tipologia e precisazione se a risparmio / riscatto.

Il sottoscritto ha, inoltre, avuto diversi incontri con il debitore che ha fornito chiarimenti sulle cause dell'indebitamento e sulle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.

Il debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere la presente relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria aggiornata al 15.01.2026, in maniera tale da permettere ai creditori coinvolti la più ampia conoscenza della propria situazione nonché della miglior proposta che le è stato possibile strutturare, con adeguato grado di consapevolezza.

È doveroso precisare che, nonostante il lavoro del gestore abbia coperto tutto il periodo intercorso tra la data di accettazione dell'incarico sino alla data di rilascio della propria relazione ed attestazione. In merito alla documentazione alla quale vien fatto riferimento nella presente relazione, preso atto che la pratica è stata già presentata come già ricordato, il gestore non ha avuto particolare difficoltà nell'acquisizione delle informazioni necessarie e sufficienti per poter lavorare. Naturalmente, alcuni creditori si sono riservati di integrare la documentazione ove ritenessero di doverlo fare come ad esempio nel caso dell'Agenzia delle Entrate Direzione Generale di Cosenza nonché l'Agenzia della Riscossione provinciale di Cosenza che hanno fatto pervenire risposta - motivo per il quale si ringraziano gli Uffici. Il sottoscritto gestore ritiene che ogni, eventuale, integrazione fosse ritenuta necessaria da parte dell'On.le Giudice Delegato, la stessa potrà essere effettuata senza intaccare l'intrinseco significato della proposta avanzata dal debitore o la concreta possibilità per i creditori di potersi soddisfare al meglio delle possibilità che il debitore, da parte sua, ha ritenuto di poter mettere a disposizione dello stesso ceto creditorio.

1.5. Situazione familiare del debitore

Si riportano di seguito i dati anagrafici del debitore sovraindebitato e del suo nucleo familiare che, come risultante dal certificato di stato di famiglia (Vedasi All.3) e dalla dichiarazione della ricorrente (All.4), risulta composto da:

Debitore:

Cognome	Greco
Nome	Sofia

familiare⁴ consentendo al sottoscritto di poter ricostruire, con adeguato grado di attendibilità, la relativa situazione economica ed il relativo evolversi a decorrere dall'anno 2007 allorché il nucleo familiare della ricorrente traeva sostentamento dal solo reddito del signor [REDACTED]

Le informazioni acquisite, a conferma di quanto già appurato in occasione del precedente ricorso, confermano che la situazione reddituale familiare della ricorrente, dall'anno della sottoscrizione del mutuo sino all'ultimo contratto di finanziamento ha subito successivi cambiamenti. Alcuni di essi hanno caratterizzato in maniera decisa la normale gestione delle finanze familiari. In special modo, i fatti che hanno maggiormente impattato sulla gestione familiare riguardano: - l'assunzione della signora Greco presso la società Poste Italiane SpA a decorrere dal 31.10.2008, inizialmente con contratto part time in prova e, successivamente, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Contratto tuttora in essere. Dall'inizio dell'anno 2009 il signor [REDACTED] ha iniziato a manifestare gravi problemi di salute che ne hanno determinato la totale inabilità al lavoro nel corso del periodo 2009-2010 nonché il riconoscimento di una pensione per inabilità al lavoro di circa €.800,00 mensili successivamente revisionata ed infine revocata. Avverso tale revoca è stato proposto ricorso in sede amministrativa e, con decorrenza 26.02.2019, la prestazione è stata ripristinata. Nel corso del tempo, le condizioni di salute del signor [REDACTED] si sono aggravate e la particolare situazione sopraggiunta ha richiesto la frequentazione del [REDACTED] di Cosenza per tre giorni a settimana ed il sostenimento di importanti spese impreviste che hanno condizionato con pesanti ripercussioni la già fragile economia familiare.

Nello stesso periodo, oltre alla frequentazione del Centro, si sono resi necessari anche alcuni ricoveri presso la struttura di recupero di [REDACTED] e diversi presidi ospedalieri della zona. In tale situazione, la signora Greco, pur continuando a badare alle necessità del coniuge quanto della famiglia ha richiesto una rinegoziazione del mutuo con l'intento di abbassare la rata, nella speranza di rientrare con i pagamenti, purtroppo senza risultati. La situazione, ormai divenuta insostenibile, ha spinto, progressivamente, la signora Greco a fare ricorso a finanziamenti e prestiti personali a far data dal 2015, anno in cui ha stipulato il primo finanziamento con cessione del quinto dello stipendio per far fronte alle crescenti necessità familiari e per coprire le spese essenziali. In effetti, la signora Greco ha, dunque, preferito sostenere le spese indispensabili (abitazione, utenze e quelle per la salute del coniuge e dei figli) piuttosto che onorare le rate del mutuo e quelle dei finanziamenti non per negligenza o per dolo bensì per oggettiva impossibilità economica.

Le gravi condizioni di salute del coniuge hanno portato al decesso di quest'ultimo avvenuto il 27 maggio 2020 con le relative spese per il servizio funebre e l'acquisto del loculo.

Con la morte del signor [REDACTED] il reddito del nucleo familiare era composto dall'unico stipendio della signora Greco per circa €. 1.791,65 euro mensili nonché per la pensione di reversibilità del coniuge di importo pari ad €. 283,86 al mese.

Ciò detto, le cause che hanno portato alla situazione di sovraindebitamento sono, pertanto, da ricondursi ad una serie di eventi imprevisti ed indipendenti dalla volontà della debitrice essenzialmente legate alla situazione di salute del coniuge, al suo aggravamento, alla necessità di cure che hanno gradualmente messo a dura prova l'economia familiare, alla contrazione del reddito familiare dovuta alla sopraggiunta inabilità al lavoro del signor [REDACTED]. Per quanto sopra non si evincono condotte di consumo irresponsabile o voluttuario; il ricorso al credito ha rappresentato, dunque, una forma di resilienza economica da parte della signora Greco finalizzata a fronteggiare la temporanea insufficienza del reddito familiare ed a preservare

⁴ Il nucleo familiare della ricorrente alla data del 09.01.2007 ossia alla data di stipula era composto dai citati coniugi nonché dai due figli [REDACTED] nato a [REDACTED] e [REDACTED] nata a [REDACTED]

condizioni di vita dignitose per sé e per i propri figli in conformità ai principi di solidarietà e tutela della persona e della famiglia sanciti nella Carta costituzionale.

Finanziamento 1 – Mutuo immobiliare ipotecario - Creditore SUMMER SPV SRL (All.05).

Il 9 gennaio 2007 i coniugi [REDACTED] e Greco hanno contratto un mutuo di €. 90.000,00 concesso da Banca Popolare di Crotone Spa con concessione di ipoteca di formale II grado per complessivi €. 135.000,00 ed atto a notar Antonio Montesano con ipoteca iscritta al n. 31813 R.G. e 8105 R.S. il 28.08.2007); nell'atto, la parte mutuataria ha autorizzato l'Istituto mutuante ad estinguere il mutuo precedente⁵, quello contratto con il Credito Italiano spa nel 2001, utilizzando parte del netto ricavo dell'operazione. L'atto di mutuo di che trattasi prevede una durata di anni quindici, centottanta rate da €. 769,23 cadauna con prima rata il 27 settembre 2007 ed ultima rata il 27 agosto 2022.

Dalla documentazione di fascicolo, il creditore SUMMR SPV SRL (procuratrice FIRE SPA), in data 20.11.2024 ha trasmesso al gestore la Nota di precisazione del Credito a firma del legale Avv. Barbaro ALESSANDRO, dalla quale si evince una esposizione debitoria complessiva pari ad € 99.259,02 di cui € 63.339,82 per sorte capitale, € 32.008,30 per interessi convenzionali al tasso del 6,2% dal 28.09.2016 ed €. 3.910,90 per compensi e spese.

La SUMMER SPV SRL società unipersonale, P.iva- Cod.fisc.- iscrizione Registro Imprese di Treviso- Belluno – n. 0512897026, è cessionaria, a seguito di contratto del 18.12.2020, dei crediti originariamente vantati dall'Istituto mutuante BPER Banca Spa.

Per inadempimento dei debitori ipotecari, coniugi Greco Sofia e [REDACTED] ai quali è stato notificato l'atto di precetto, in data [REDACTED] e, successivamente, l'atto di pignoramento immobiliare il [REDACTED] dal quale trae origine la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. [REDACTED] RGEI del Tribunale di Paola. Nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare l'immobile, pignorato e posto in vendita, è stato valutato € 113.688,00 al netto delle spese per la regolarizzazione edilizia stimate in € 9.268,00. La procedura esecutiva immobiliare è al suo quinto esperimento di vendita con asta fissata per il [REDACTED] 2026 al prezzo base d'asta di €. 35.971,59.

Il debito residuo, comprensivo di quota capitale, interessi e spese, dato già comunicato e disponibile in atti, è di € 99.259,02.

Finanziamento 2 – Prestito con cessione del quinto dello stipendio - Creditore FINANCIT SPA (NPC All.05)

Contratto di credito con prestito per cessione del quinto dello stipendio, codice Pratica 690241 del 01.09.2021 (all.15.1); retribuzione globale ceduta dalla sig.ra Greco Sofia pari ad € 29.400,00; importo totale erogato € 23.259,63; interessi € 6.140,37 (TAN fisso 4,85%; TAEG 4,96%) da restituire in 120 rate da €. 245,00 cadauna con decorrenza prima rata al 01.10.2021 ed ultima rata prevista per il 30.09.2031.

Il debito residuo aggiornato alla data della presente relazione è di €. 16.415,00.

Finanziamento 3 - Prestito personale per credito al consumo - Creditore AGOS DUCATO SPA (NPC All.05)

Contratto di finanziamento prestito personale per credito al consumo, pratica n. 67662097 del 11.03.2022 con importo concesso pari ad € 30.000,00 che, unitamente agli interessi (€ 22.560,00 - costo del credito TAN 12,44% e TAEG 13,37%) e spese per un importo dovuto di € 52.924,00 da restituire in 120 rate da €. 438,00 con prima rata al 20.04.2022 ed ultima rata al 20.05.2032.

⁵ Nell'anno 2001, i coniugi [REDACTED] hanno contratto un mutuo di lire 120.000.000 (circa €.61.974,83) della durata di quindici anni con concessione di garanzia ipotecaria volontaria di primo grado trascritta nei confronti di Credito Italiano spa, Istituto mutuante, per complessive lire 240.000.000.

Il debito residuo aggiornato alla data della presente relazione è di €. 23.929,29

Finanziamento 4 - Prestito personale per credito al consumo con delegazione di pagamento - Creditore FINANCIT SPA (NPC All.05)

Contratto di credito per prestito con delegazione di pagamento destinato ai dipendenti di Poste Italiane Spa, codice Pratica 752107 del 04.07.2022; retribuzione globale ceduta dalla sig.ra Greco Sofia pari ad €.30.000,00; importo totale erogato € 21.627,81; interessi € 8.372,19 (TAN fisso 6,90%; TAEG 7,12%) durata del prestito 10 anni e 120 rate da €. 250,00 ciascuna di cui la prima al 01.10.2022 e l'ultima al 30.09.2032.

Il debito residuo aggiornato alla data della presente relazione è di €. 19.250,00.

Finanziamento 5 - Prestito personale per credito al consumo - Creditore SANTANDER CONSUMER BANK SPA (NPC All.5)

Contratto di finanziamento per credito al consumo e prestito personale pratica n.16570780, del 06.04.2023. L'importo finanziato è di € 17.694,40 che, unitamente agli interessi (€ 7.510,40 - costo del credito TAN 7,50% - TAEG 7,81 % - TEG 10,30%) e spese determinavano un importo da restituire di € 25.240,80 in 120 rate con prima rata all'01.05.2023 ed ultima rata al 30.04.2033.

Il debito residuo aggiornato alla data della presente relazione è di €. 18.004,00.

1.6.1. Tabella 1. Cronologia dei Finanziamenti con indicazione del reddito disponibile nel medesimo periodo ed indicazione del peso del debito sul reddito disponibile.

Denominazione o ragione sociale del finanziatore	Data Mutuo/Finanziamento	Importo Mutuo/Finanziamento da restituire	Numero rate	Importo Rata	Importo progressivo delle rate	Reddito medio mensile dell'anno	Importo rata su reddito disp. %
SUMMER SPV SRL Mutuo con ppriv. I° grado	09.08.2007	99.259,02	180	792,00	792,00	3.137,00	25,25
FINANCIT SPA (gruppo BNL) Cessione del quinto	01.09.2021	29.400,00	120	245,00	1.037,00	1.888,33	54,92
Agos Ducato Spa Finanziamento personale	11.03.2022	52.924,00	120	438,00	1.475,00	2.012,95	73,28
FINANCIT SPA (gruppo BNL) Prestito con delega	04.07.2022	30.000,00	120	250,00	1.725,00	2.012,95	85,70
SANTANDER CONSUMER BANK SPA a socio unico	06.04.2023	25.240,80	120	210,34	1.935,34	2.079,90	93,05

La Tabella 1 mostra come l'incidenza della posizione debitoria del nucleo familiare sia cambiata molto nel tempo. La situazione che nel 2007 vedeva il nucleo familiare composto dai coniugi ██████████ e Greco e dai due figli; nonostante la famiglia fosse monoreddito la rata del mutuo non era tale da condizionare in maniera determinante la tranquillità economica del nucleo familiare.

Successivamente, il 31.10.2008, anche la signora Greco ha iniziato a lavorare per Poste Italiane Spa consentendo alla famiglia di godere di una ulteriore entrata economica con conseguente miglioramento del reddito disponibile.

Poco dopo l'inizio dell'anno 2009, come documentato, sono iniziati i problemi di salute del coniuge. Quest'ultimo tra il 2009 ed il 2010 ha subito repentini aggravamenti del suo stato di salute che hanno reso necessaria la frequentazione del Centro [redacted] di Cosenza per tre giorni a settimana, diversi ricoveri in strutture sanitarie con il riconoscimento di una pensione di invalidità di circa €. 800,00 mensili per inabilità al lavoro. La pensione di invalidità, dopo essere stata riconosciuta, è stata revocata, poi, successivamente, ripristinata con decorrenza 26.02.2019 a seguito di ricorso avverso il provvedimento di revoca. Nel corso del suddetto periodo, lo stato di salute già precario ha subito un inesorabile aggravamento culminato nel decesso nel corso dell'anno 2020.

Da quel momento in poi, come si evince dalla Tabella 1, la signora Greco, per garantire un dignitoso tenore di vita per la propria famiglia, ha iniziato a far ricorso al credito con una certa frequenza arrivando a non poter più far fronte agli impegni assunti.

Inevitabilmente, nel periodo 2019-2023, oltre alle spese ordinarie per il proprio nucleo familiare, la signora Greco si è trovata a dover necessariamente far fronte: a spese per lavori urgenti nell'abitazione principale che hanno avuto inizio il primo aprile 2019 e si sono conclusi il 06.05.2019; alle spese per il decesso del coniuge avvenuta il [redacted] con le spese funebri parzialmente documentate con fattura del 01.06.2020; spese per la quota di sua competenza per il matrimonio del figlio [redacted] coniugato con [redacted] il [redacted]; spese per la quota di sua competenza per il matrimonio della figlia [redacted] con [redacted] il [redacted] spese per il decesso del fratello [redacted] sopraggiunta il [redacted] poiché senza altri familiari. Per tutte le spese appena citate, documentate solo in parte e limitatamente ai due servizi funebri e per la quota fiscalmente deducibile, si rinvia all'All.n.3). Successivamente, l'unica possibilità di trovare le disponibilità necessarie per la ricorrente è stata quella di far ricorso a prestiti personali che, mentre da una parte, hanno consentito alla [redacted] di non gravare più sul bilancio familiare così come per il [redacted]. Anche quest'ultimo, sebbene viva nell'abitazione di famiglia con l'attuale moglie, non grava sul bilancio familiare, dall'altra, hanno determinato un definitivo squilibrio tra le fonti di reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato con Poste Italiane Spa che si andavano, lentamente, consolidando ed il peso delle rate divenuto presto insostenibile. A ciò, purtroppo, si sono aggiunti anche diversi mancati pagamenti per tributi fiscali, tributi locali e servizio idrico integrato come più avanti opportunamente documentati.

Altre posizioni con la indicazione degli importi dovuti e dei rispettivi creditori.

1.Creditore: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza (NPC All.6)

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza, ha trasmesso a mezzo pec in data 09.01.2026, la comunicazione del credito erariale ex art.68, comma 4, CCI, dalla quale risulta che la pretesa creditoria in via privilegiata è pari ad € 3.717,66. Gli importi derivano da rettifica al modello 730/2022 relativo all'anno d'imposta 2021 ed al modello 730/2024 relativo all'anno d'imposta 2023.

2.Creditore: Agenzia Entrate Riscossione (NPC All.7)

L'Agenzia delle Entrate Riscossione per la provincia di Cosenza, ha trasmesso a mezzo pec la posizione debitoria relativa alla Signora Greco Sofia documentando un debito di €. 2.476,90 assistito da privilegio e per €. 125,04 in chirografo.

L'importo comunicato dal Comune di Paola con Pec del 12.01.2026 e riferisce "per carico anni 2013-2014 affidato ad Agenzia delle Entrate Riscossione: debito Euro 2.321,00;

Altresi, dal Comune di Paola sono pervenute le precisazioni del credito dalle quali si evince che il carico affidato sarebbe di €. 2.655,00, oltre ad €.64,68 di interessi nonché €.29,40 per oneri e diritti, per complessivi €. 2.749,08. Gli importi precisati dal Comune di Paola dati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione riguardano tutti la TaRi per gli anni 2020-2021-2022-2023-2024 (€.2.161,00).

Per quanto sopra la posizione complessiva della ricorrente per TaRi ed altri tributi dovuti all'Agenzia della Riscossione, salvo integrazioni o rettifiche, dovrebbe essere, prudenzialmente determinata in complessivi €.2.749,08 oltre ad €. 761,84 per altri importi comunque dovuti.

3.Creditore: C&C per servizio idrico integrato Comune di Paola (NPC All.8)

L'importo comunicato dal Comune di Paola con Pec del 12.01.2026 e riferisce "per carico anno 2012 affidato alla società C&C srl per €. 5.101,00;

4.Creditore: Sogert Spa per servizio idrico integrato Comune di Paola (NPC All.10)

L'importo comunicato dal Comune di Paola con Pec del 12.01.2026 e riferisce "per carico anni 2015-2016 - 2022 affidati affidato alla società Sogert S.p.a per un debito complessivo di €. 1.986,38

5.Creditore: Società Area Riscossioni S.r.l per servizio idrico integrato Comune di Paola (NPC All.10)

L'importo comunicato dal Comune di Paola con Pec del 12.01.2026 e riferisce "per carico anni 2020-2021 affidati alla Società Area Riscossioni S.r.l per un debito complessivo Euro 1.117,16;

6.Creditore: Comune di Paola per servizio idrico integrato (NPC All.11)

L'importo comunicato riguarda gli anni 2017-2018-2019 nonché per gli anni 2023 e 2024, rispettivamente per €. 565,49 e per €. 565,11. Il credito è gestito direttamente dal Comune di Paola per un complessivo di €.3.444,60.

7.Creditore: Spese di procedura (contributo unificato €.125,00)

Spese di procedura Avv. Cribari Francesca per €. 2.396,78 abbattimento del 30% (All.12)

Spese di procedura Occ e Gestore dott. Alfano Giulio per €. 6.955,55 abbattimento del 30% (All.13).

1.6.2. Tabella 2. Tabella riepilogativa del debito residuo accertato alla data della relazione con la indicazione della partita iva e della pec di ciascun creditore.

Denominazione	P.IVA	Importo Posizioni debitorie aperte	PEC
SUMMER SPV SRL	05128970265	99.259,02	avv.lessandrobarbano@puntopec.it avv.andrea.alol@pec.it
Agenzia Entrate Direziona Prov. di COSENZA	06363391001	3.717,66	dp.cosenza.risc.@agenziaentrate.it
Agenzia Entrate Riscossione Prov. di COSENZA	13756881002	3.190,92	ca1.procedure.concorsuali.specia1@pec.agenziaiscossione.gov.it
Agos Ducato Spa	08570720154	23.929,29	info@pec.agosducato.it
FINANCIT SPA (gruppo BNL)	01776500587	35.665,00	financit@pec.bnimail.com recupero crediti bnif@pec.financit.it
SANTANDER CONSUMER BANK SPA a socio unico	05634190010	18.004,00	procedure.avvichierotti@pec.it
C&C srl	07057670726	5.101,00	concessionieconsulenze@pec.it
Sogert spa	01430681213	1.986,36	sogert.areasale@pec.it
Società Area Riscossioni srl	03614740755	1.117,16	areariscossionisrl@pec.it
Comune di Paola	8600010784	3.444,60	protocollo.comunepaola@pec.it
Contributo unificato	--	125,00	--
Avv. Cribari Francesca	03154540789	2.396,78	francescacribari@pec.it
Doc e Gestore dott. Alfano Giulio	02628620789	6.955,55	giulio.alfano@pec.commercialisti111.it
Totale		204.892,36	

Nella Tabella 2. Sono sinteticamente riportati gli importi aggiornati della situazione debitoria della ricorrente nei confronti dei creditori che le hanno concesso credito (mutuo e finanziamenti) oltre alla debitoria nei confronti dell'Erario per alcune rettifiche sui modelli 730 e per Tributi e Corrispettivi dovuti al Comune di Paola. Per completezza, si fa cenno anche alle spese di procedura relativa al contributo unificato, alle spese legali ed a quelle spettanti all'O.C.C. ed al Gestore. Naturalmente, anche se le spese per i professionisti sono state regolarmente sottoscritte dalla ricorrente, ed assoggettate ad un abbattimento del 30% nel piano presentato, le stesse saranno esaminate e valutate dall'III.mo Sig. Giudice Delegato.

1.6.3. Tabella 3. Tabella riepilogativa del debito accertato alla data della relazione con la indicazione del privilegio e la relativa proposta avanzata dalla ricorrente.

Denominazione creditore	Privilegio	Proposta 42% Riconosciuta in Privilegio Istituzionale dell'1° grado	Proposta 70% per ammortare Spese di procedura con privilegio	Chirografario. Recupero di altro privilegio in chirografo - applicazione della par condicio creditorum	Proposta 25% credito chirografario e residuo di chirografo di credito privilegiato	Totale credito in corso/Rimborso	Credito trascritto	Totale debito alla data della relazione	Percentuale di soddisfazione
Summer SPV SRL (Mutuo con privilegio immobiliare di 1° grado)	98.239,02	44.865,56	-	54.592,46	13.648,12	58.214,67	40.544,33	99.759,02	59,75
Agenzia delle Entrate UP CS (privilegio mobiliare) restituzione mod.730	3.717,66		2.602,96	1.115,30	278,82	2.881,19	836,47	3.717,66	77,50
Agenzia delle Entrate Riscossione (privilegio mobiliare) con Tar. Si. Comune di Paola	44,84		509,29	192,95	93,14	342,49	95,41	441,84	77,50
Agenzia delle Entrate Riscossione Tar. Comune di Paola (con privilegio mobiliare)	2.749,08		1.924,36	824,72	706,16	2.139,54	518,54	2.749,08	77,50
Aggiudicato Prestito personale				28.035,29	5.992,32	5.992,32	17.546,97	29.829,29	25,00
Fiscali (con restituzione del quinto)				16.415,00	4.109,75	4.109,75	12.311,25	16.415,00	25,00
Fiscali (con esenzione di pagamento)				19.250,00	4.812,50	4.812,50	14.437,50	19.250,00	25,00
Santander Prestito personale				16.004,00	4.501,00	4.501,00	12.503,00	18.004,00	25,00
CMC servizio idrico integrato Comune di Paola anni 2022	5.101,00		3.670,70	1.530,30	382,55	3.953,28	1.147,73	5.101,00	77,50
Societa' servizi idrico integrato Comune di Paola anni 2015-2016-2022	1.986,38		1.390,47	595,01	148,90	1.539,44	446,94	1.986,38	77,50
Societa' Area Riscossione del servizio idrico integr. Comune di Paola anni 2020-2021	1.117,16		782,01	335,15	83,79	865,80	252,36	1.117,16	77,50
Comune Paola per servizio idrico Integrazione anni 2017-2018-2019-2023-2024	3.444,60		2.411,22	1.033,98	258,21	2.669,57	775,04	3.444,60	77,50
Spese di procedura con l'auto unificata (ricominciata 100%)	125,00		-			125,00		125,00	100,00
Spese di procedura Avv. Cilibari Francesca	2.396,78		1.677,75			1.677,75	719,03	2.396,78	70,00
Spese di procedura Ucc e Gestore Aut. Alfano Giulia	6.955,55		4.869,89			4.869,89	2.085,67	6.955,55	70,00
						98.768,11	106.124,25	204.892,36	

In ottemperanza alla par condicio creditorum tutti i crediti privilegiati, seppur assoggettati a stralcio differenziato, sono stati trattati in modo tale da recuperare la parte stralciata in credito chirografario, al pari dei crediti chirografari. I crediti privilegiati per tributi godono di una percentuale di pagamento ben maggiore rispetto al credito privilegiato derivante dal mutuo e, al pari del mutuo vedono ugualmente recuperata a chirografo la parte che era stata stralciata in privilegio. Gli unici crediti privilegiati stralciati con un abbattimento del 30% e senza recupero in chirografario sono quelli relativi ai crediti dei professionisti (spese legali, OCC e Gestore) calcolati in applicazione al quadro normativo vigente e per i quali potrebbero essere previsti degli acconti nella, eventuale, fase di esecuzione del piano con successiva liquidazione finale nel rispetto della capienza e di quanto riconosciuto in giudizio con pagamenti rateali in esito al piano.

Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento e la sua evoluzione storica, al fine di fornire ogni elemento utile alla valutazione della situazione di sovraindebitamento della ricorrente.

Il debito residuo totale accertato è pari ad € 204.892,36; l'incidenza del debito accertato sull'entrata finanziaria della ricorrente calcolata in dodicesimi desumibile dall'ultima Certificazione Unica esibita (rilasciata da Poste Italiane Spa il 15.03.2025 comprensiva dell'assegno riconosciuto dopo la morte del coniuge pari ad € 285,60), è ovviamente nettamente superiore al 100% dell'intero reddito disponibile. Ciò conferma che la ricorrente si trova in una chiara situazione di sovraindebitamento e non ha la possibilità di far fronte alle obbligazioni assunte.

1.7. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b), CCII)

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa nel corso di tutto il periodo compreso tra l'inizio dei problemi di salute del capo famiglia ed i successivi aggravamenti che hanno portato al suo decesso nel 2020. Ciò ha causato instabilità finanziaria per tutto il nucleo familiare, preoccupazioni importanti nonché il venir meno di alcune fonti di reddito che fino al 2008 costituivano la fonte primaria su cui si reggeva la famiglia della ricorrente. Anche se per un certo periodo il riconoscimento dell'inabilità al lavoro del coniuge ha contribuito a sostenere, almeno in parte, le entrate familiari, le spese per la salute sono state importanti ed hanno condizionato molte scelte rendendo necessario il rinvio di alcune cose che, necessariamente, la signora Greco ha dovuto affrontare successivamente, dunque, senza l'aiuto che il coniuge le aveva dato e fino a quando ciò è stato possibile.

Sotto tale profilo il sottoscritto ha tenuto conto della spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia del debitore prendendo in considerazione le sole spese indispensabili per il sostentamento.

Le ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte sono dovute ad un evidente stato di sovraindebitamento che le circostanze familiari cui diffusamente si trova riferimento nella presente relazione hanno aggravato rendendo impossibile onorare quegli stessi impegni assunti per necessità.

Come si evince dalla documentazione depositata dalla ricorrente, il patrimonio prontamente liquidabile entro i prossimi dodici mesi risulta insufficiente a coprire le passività in scadenza alle quali devono sommarsi le spese necessarie per il proprio mantenimento che il debitore deve indispensabilmente sostenere con le proprie risorse registrandosi, pertanto, un effettivo "stato di sovraindebitamento".

La cause del sovraindebitamento sono, pertanto, riconducibili alla necessità di far fronte alle spese ordinarie, impreviste e non voluttuarie, per sostenere le quali il debitore ha fatto ricorso a prestiti personali ed al credito al consumo.

Il gestore, pertanto, ritiene che non sussistano elementi sufficienti da cui sia possibile desumere "colpa grave, malafede o frode" in capo alla ricorrente, Sig.ra Sofia Greco, nell'assunzione di quegli stessi debiti che oggi quest'ultima intende, responsabilmente, ristrutturare. Il gestore ritiene che le ragioni della situazione di

sovraindebitamento siano da ascrivere ad una evidente necessità di liquidità per far fronte ai bisogni quotidiani, quanto all'insorgenza di spese familiari impreviste e non voluttuarie quanto al pagamento degli impegni precedentemente assunti a cominciare dalle rate del mutuo ipotecario sulla prima casa già assoggettata ad esecuzione immobiliare con vendita fissata per il 28.01 p.v.

1.8. Analisi della documentazione prodotta dal debitore

Si riportano di seguito le verifiche effettuate dal gestore sulla documentazione consegnata dal debitore ai sensi dell'art. 67, comma 2, CCII.

a. La situazione debitoria del consumatore sovraindebitato: l'elenco dei creditori (art. 67, comma 2, lett. a) CCII))

Le posizioni debitorie sono state già trattate al precedente punto 1.6 con relative specifiche riguardanti: il mutuo ipotecario stipulato nell'anno 2007; i due finanziamenti con Finacit Spa di cui il primo con cessione del quinto ed il secondo con delega di pagamento, il finanziamento concesso da Agos Ducato Spa; il finanziamento concesso da Santander Consumer Bank Spa. Alle pagine 9,10,11 della presente relazione sono trattate tutte le, restanti, posizioni debitorie. Nella Tabella 1 è riportata la cronologia dei finanziamenti contratti con la indicazione della data, l'importo, numero delle rate, importo della rata, e nelle ultime tre colonne quanto necessario per calcolare e mettere in evidenza le variazioni progressive nel peso percentuale delle rate sul reddito mensile medio disponibile in occasione di ogni finanziamento. La tabella citata mostra con chiarezza che già dal secondo finanziamento, quello contratto con Finacit Spa con cessione del quinto in avanti, la valutazione del merito creditizio, molto probabilmente, non è stata affrontata con il necessario grado di approfondimento da parte degli istituti finanziatori e, con molte probabilità, nemmeno parte debitrice ha valutato con adeguato grado di lungimiranza gli impegni che stava assumendo. In effetti, talvolta, la necessità di disporre di liquidità ed il bisogno possono indurre ad accedere al credito senza prestare il giusto grado di consapevolezza sulle potenziali conseguenze economiche e finanziarie di una impossibilità a far fronte alle obbligazioni assunte.

Oltre alle posizioni già trattate, è necessario considerare anche le spese di procedura per il pagamento del contributo unificato, quelle per il legale, quelle per l'O.C.C, quelle per il Gestore e quelle, ove il ricorso fosse accolto per le successive spese cui si rinvia più avanti nella presente relazione.

Le posizioni debitorie complessive della ricorrente sono riportate in nella Tabella n.3 nella quale le stesse vengono suddivise tra debiti ipotecari con privilegio di primo grado, altri debiti privilegiati e debiti chirografari.

b. La consistenza e la composizione del patrimonio del sovraindebitato (art. 67, comma 2, lett. b), CCII))

Si forniscono di seguito dettagliate informazioni relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità del debitore al momento della redazione della presente relazione, anche alla luce delle dichiarazioni rese dal debitore nonché degli ulteriori riscontri effettuati dal sottoscritto gestore.

Si riportano, altresì, per ciascun bene anche i valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato.

Patrimonio Immobiliare

Il patrimonio immobiliare è così rappresentato:

Tabella n.4 Patrimonio immobiliare.

MATERIA	Cat. Catastale	Ubicazione Immobile	% diritto	Foglio	Part.lla	Sub	Consistenza	Rendita catastale	Valore / stima
1	Abitazione di tipo economico	Paola Contr. Siviglia SNC P.1	50,00	26	35	18	5 vani	137,38	113.688,00
2	Locale di deposito/magazzino	Paola Via del Rango Piano S.1	100,00	26	35	10	50 mq	41,32	15.000,00
Totale Valore di stima									128.688,00
Valore di presumibile realizzo del patrimonio immobiliare in caso di alternativa liquidatoria									45.040,80

Immobile di civile abitazione (proprietà 1/2) immobile utilizzato come prima casa. Da verifica effettuata dal sottoscritto gestore sul cassetto fiscale, risulta che il debitore è proprietario degli immobili suindicati nella Tabella n.4, appena sopra, riportata.

Immobile 1 Abitazione di tipo economico adibito ad abitazione principale ubicato in Paola alla Contrada Siviglia SNC, acquistato in comproprietà indivisa per ½ per ciascuno con il defunto coniuge. L'immobile è iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Paola, Foglio [redacted] p.lla [redacted] sub [redacted] categoria A/1 cl. [redacted] cons. [redacted] vani, rendita € [redacted]. L'immobile è sottoposto a pignoramento da parte del creditore procedente ipotecario BPER Banca Spa e per essa, a seguito di cessione del credito, la SUMMER SPV SRL per cui pende attualmente procedura di esecuzione immobiliare. L'immobile è stato posto in vendita per l'intero poiché il pignoramento è stato notificato prima del decesso del Sig. [redacted] ad entrambi i coniugi comproprietari. Dopo il decesso del Sig. [redacted] avvenuto il [redacted] 2020, i figli Sigg. [redacted] hanno rinunciato all'eredità con atto del 23.06.2020 redatto l'Ufficio RG di Volontaria Giurisdizione presso il Tribunale di Paola, n. R.G. 399/2020, nun. CRON.668/2020 e num.Rep. 0000464 (Vedasi All.3).

Si evidenzia che dalla documentazione in possesso del gestore, non risulta che la Sig.ra Sofia Greco abbia accettato l'eredità. Non risultano azioni e/o giudizi pendenti volti ad accertare l'accettazione dell'eredità, ancorché l'immobile sia oggetto di procedura esecutiva in vendita per l'intero.

Il valore attribuito all'immobile nella perizia di stima in sede esecutiva è di € 113.688,00 al netto dei costi stimati per sanare le irregolarità rilevate.

Il [redacted] gennaio prossimo venturo il professionista delegato alla vendita terrà il quinto esperimento di vendita relativo all'immobile 1 al prezzo base d'asta di €. 35.971,59.

Resta, altresì, precisato che la proposta del debitore prevede la richiesta di sospensione delle procedure di esecuzione forzate pendenti.

Immobile 2 Magazzino locale deposito di categoria C/2, ubicato in Paola (CS) alla Via del Rango, consistenza mq 50, censito al Catasto Fabbricati Foglio 26 p.lla 35 sub 10 con rendita catastale di €. 41,32 pervenuto nella

titolarità della ricorrente per atto del 11.04.2006 del Notaio Montesano rep. n. 17384 con diritto di 1/1 in regime di comunione legale. Al pari dell'immobile 1, anche in questo caso, dall'esame della documentazione disponibile, non risulta che la ricorrente, debitrice, abbia accettato l'eredità. Il valore attribuito all'immobile deriva dal valore medio per mq per la medesima tipologia di immobile nelle aree vicine nel Comune di Paola che è pari ad €. 250/300 circa per mq.

Alla luce di quanto sopra esposto il valore nominale del patrimonio immobiliare ammonta a complessivi €.128.688,00. C'è da notare che, in sede di approccio all'analisi dell'alternativa liquidatoria, sulla base dei diversi esperimenti di vendita infruttuosi che si sono succeduti in pendenza di delega - quattro esperimenti andati deserti con riduzione del prezzo base che dai 113.688,00 Euro è sceso ad €. 35.971,59 con un abbattimento complessivo del prezzo base del 68,36% - la citata valutazione nominale del patrimonio di €. 128.688,00 dovrà essere necessariamente e prudenzialmente rettificata mediante l'applicazione di un abbattimento che, a parere del sottoscritto, non può essere inferiore ad almeno il 65% del Valore di stima totale in Tabella n.4.

Pertanto, il Valore di presumibile realizzo del patrimonio immobiliare in caso di alternativa liquidatoria, a seguito dell'abbattimento sopra indicato, risulterà più verosimilmente e prudenzialmente determinato in complessivi €. 45.040,80.

Patrimonio Mobiliare

Il patrimonio mobiliare della ricorrente risulta essere così composto:

Tabella n.5 Patrimonio Mobiliare.

	Descrizione	Note	% diritto	Valore Anno	Valore Mese
1	Stipendio da contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con Poste Italiane Spa - Prima assunzione 31.10.2008 - Dati riferiti alla C.U. anno 2025 per redditi 2024 ricevuta il 15.03.2025. Quella relativa ai redditi 2025 è attesa per febbraio / marzo dell'anno 2026.		100	25.026,76	2.085,56
2	Pensione di reversibilità come da C.U. al 31.12.2024		100	3.427,02	285,60
3	TFR maturato alla data del 31.12.2024 come da ultima C.U. del 14 marzo 2025 €.28.271,15	Maturato ma non utilizzabile	100	0,00	0,00
4	Autovettura Citroen modello C3 temporaneamente intestata alla ricorrente in attesa di definizione della successione targata DP003LM Immatricolata il 30.04.2008	Valore commerciale trascurabile	100	0,00	0,00
5	Ciclomotore Piaggio Vespa modello PK50S	Valore commerciale trascurabile	100	0,00	0,00
Totale				28.453,78	2.371,14

1. Stipendio derivante da contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con Poste Italiane Spa ed Ultima Certificazione Unica 2025 redditi anno 2024 di €. 28.458,78. Valore in dodicesimi pari ad €. 2.371,14.
2. Pensione di reversibilità riconosciuta €. 285,60 per 12 mensilità.
3. TFR maturato risultante dall'ultima Certificazione Unica 2025 redditi anno 2024 per €. 28.271,15 indisponibile.
4. Autovettura Citroen modello [REDACTED] targata [REDACTED] immatricolata il 30.04.2008 intestata temporaneamente alla ricorrente in attesa della definizione della pratica di successione. Al fine di poter individuare il valore di presumibile realizzo di detto oespite, lo scrivente ha verificato che le

riviste di settore evitano di fornire valutazioni ordinarie per auto di tale longevità salvo trattarsi di modelli che custodiscano un valore collezionistico. Per questo motivo è possibile ritenere che il valore di mercato attribuibile al cespite, in caso di vendita, sia pari a €.0,00. Infatti, il valore di mercato potrebbe essere inferiore al costo della pratica di trasferimento proprio a causa del doppio passaggio richiesto dal quadro normativo vigente che prevede che per il rilascio di un nuovo libretto di circolazione occorre una prima trascrizione per il passaggio di proprietà, dal proprietario all'erede, e poi una seconda trascrizione dall'erede all'acquirente finale.

5. Ciclomotore Piaggio modello ██████████ intestata alla signora Greco. Non è un modello particolarmente ricercato e necessiterebbe di adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria per meritare una valutazione nel mercato degli appassionati del genere; pertanto, a parere del gestore, il suo valore di mercato è praticamente nullo.

2. Attività finanziarie

Il debitore è sottoscrittore di:

- Polizza "Posta persona affetti protetti dipendenti" n. 50014349699 stipulata il 03.03.2021 fino allo 03.03.2031 con trattenuta di €. 20,00 direttamente sullo stipendio. La polizza non prevede valore di riscatto ma è rivolta a fornire copertura assicurativa in caso di premorienza a supporto della posizione debitoria del medesimo sottoscrittore come da dichiarazione della ricorrente (All.14).
- Il debitore è titolare di un conto corrente postale n. 001053373815 il cui saldo contabile alla data del 20.01.2026 ammonta a €. 22,47 (All. n.15), il conto corrente registra l'impegno della cessione del quinto e la delega di pagamento entrambe relative ai due finanziamenti contratti con il creditore Finacit Spa.

Alla luce di quanto sopra esposto il patrimonio mobiliare (anno 2024 C.U. 2025) ammonta a complessivi €.28.453,78.

Valore stimato del patrimonio complessivo

Il valore nominale stimato del patrimonio complessivo del debitore ammonta a complessivi €. 157.141,78 come da Tabella che segue.

Tabella n.6 Valore nominale complessivo del patrimonio della ricorrente.

Descrizione	Valore stimato
Valore del patrimonio immobiliare	128.688,00
Valore del patrimonio mobiliare (C.U. anno 2024)	28.453,78
Valore totale	157.141,78

c. Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 67, comma 2, lett. c), CCII)

Si riportano di seguito le informazioni dettagliate relative agli eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti dal debitore negli ultimi cinque anni individuati sulla base della documentazione consegnata dal debitore e dei riscontri effettuati dal gestore.

Non risultano a conoscenza dello scrivente, atti di disposizione, compiuti dal soggetto debitore negli ultimi cinque anni.

d. Situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare (ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera e), CCII)

Nelle tabelle che seguono, tenuto presente che con la ricorrente vivono sia il figlio [REDACTED] che la [REDACTED] e che entrambe non sono a carico della ricorrente, sono esposte le informazioni dettagliate relative alle entrate, stipendio e pensione di reversibilità, percepite dal debitore nonché l'indicazione di quanto occorre al proprio mantenimento.

Tabella n.7 Redditi Personali del debitore

Anno	Tipologia impiego	Reddito annuale	Ulteriori redditi	Reddito complessivo annuale	Reddito mensile	Note
2024	Tempo indeterminato Poste Italiane Spa C.U. ricevuta il 15.03.2025	25.026,76	3.427,02	28.453,78	2.371,14	La C.U. redditi 2025 è attesa per febbraio /marzo 2025

La Signora Greco Sofia, ad oggi, ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato con Poste Italiane Spa con una retribuzione media mensile netta di circa €. 2.085,56; In aggiunta allo stipendio si aggiunge l'importo dell'assegno mensile di reversibilità del coniuge di €. 285,60 per un complessivo di €. 2.371,14.

e. Spese per il mantenimento della famiglia (art. 67, comma 2, lettera e), CCII)

Il nucleo familiare della ricorrente è composto dalla sola signora Greco oltre al figlio ed alla nuora che, seppur conviventi, non risultano fiscalmente a carico della ricorrente.

Il debitore ha prodotto un elenco autocertificato delle spese mensili necessarie al mantenimento del suo nucleo familiare (All.16) pertanto si riporta quanto contenuto nell'elenco depositato.

1.8.1. Tabella n.8 Spese medie mensili anno 2025

Spese personali		Anno 2024
Tipologia Familiare	Persona sola 35-64 anni	
Area Geografica	Sud	
Spesa Media mensile	800,00	
Spese ulteriori indispensabili	-	
B) Totale Spese Mensili	800,00	

1.8.2. Tabella n.9 Spese medie mensili anno 2025 per l'anno 2026

Dettaglio spese anno 2025 per l'anno 2026	Media mensile
Spese alimentari	320,00
Abbigliamento e calzature	90,00
Ricreazione e cultura	10,00
Utenze: acqua luce e gas	150,00
Spese auto-moto e trasporti	80,00
Spese telefoniche	30,00
Computer	10,00
Televisioni	10,00
Servizi sanitari	30,00
Assicurazioni sulla vita	20,00
Manutenzione auto	30,00
Altro	39,00
TOTALE SPESE	819,00

Anche sulla base della documentazione fornita dal ricorrente, le spese di mantenimento del nucleo familiare autocertificate dal debitore appaiono congrue in quanto il totale risulta allineato alla spesa media mensile per persona sola nella fascia di età di riferimento che vive nel sud.

Tabella n. 10 Reddito disponibile dedotto il fabbisogno familiare autocertificato.

Preliminare individuazione del reddito occorrente al mantenimento del debitore	Senza costi di locazione	Con costi di locazione
Reddito mensile disponibile come da Tabella n.5	2.371,14	2.371,14
Fabbisogno familiare su base mensile	819,00	819,00
Locazione immobile per € 450,00 e spese condominiali per € 50,00 ove si verificasse la vendita dell'immobile in asta	0,00	500,00
Totale del fabbisogno familiare su base mensile	819,00	1.319,00
Reddito disponibile per il Piano	1.552,14	1.052,14

Pertanto, avendo attribuito al debitore un reddito disponibile mensile (capacità finanziaria) che ammonta mediamente a circa euro 2.371,14 e detratte le spese per il decoroso sostentamento:

- Nel caso che l'immobile in uso come prima casa resti nella disponibilità della debitrice, la somma da offrire ai creditori è pari a € 1.552,14 x 12 mensilità ossia € 18.625,68 per ciascun anno;
- Nel caso che l'immobile venga venduto e la signora Greco fosse costretta a dover pagare un fitto si tiene conto di tale nuovo esborso di circa € 500,00 mensili. In questo caso la quota da destinare alla realizzazione del piano è, cautelativamente, determinata in € 1.052,14 x 12 mensilità ossia € 12.625,68 per ciascun anno. Ovviamente, in questo caso, sarà necessario, considerare una stima dei costi di smontaggio, asporto, trasporto e rimontaggio degli arredi di proprietà della ricorrente che si trovano nell'immobile in vendita e che dovranno essere riutilizzati che potrebbero variare tra un importo compreso tra i 4.000,00 ed i 6.000,00 euro.

1.9. La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore, a corredo della proposta, appare completa ed attendibile.

Ciò in quanto:

- il debitore ha fornito l'elenco analitico dei propri creditori e delle cause di prelazione, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;
- dai riscontri effettuati dal sottoscritto gestore della crisi non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito dal debitore e le verifiche effettuate del gestore stesso (consultazione banche dati pubbliche, note di precisazione, documentazione rilasciata dagli uffici);
- il debitore ha fornito tutte le informazioni richieste dall'O.C.C. con comportamento collaborativo.
- Il gestore, seppur ritenendo che la ricorrente abbia fornito il giusto grado di collaborazione, seppure la ricorrente non sia stata in grado di addurre idonee pezze d'appoggio alle spese occorse nel periodo 2019-2023, periodo in cui sono stati sottoscritti tutti i finanziamenti personali esposti nella Tabella 1, non può non tener conto di quanto già dedotto dal gestore nominato in occasione del precedente procedimento unitario prot.15-1/2025 dell'O.C.C. dell'O.D.C.E.C. di Paola il quale ha relazionato che *"la signora Greco Sofia ha assunto debiti nel triennio 2021-2022e2023 per un importo capitale di €.92.581,44 al lordo dell'importo di €.1.694,44 (premio assicurativo). La somma pari ad €. 42.990,85 è rimasta nella disponibilità dell'indebitata mentre la somma di €.47.867,22 è stata utilizzata per l'estinzione di finanziamenti ottenuti in precedenza negli anni 2017 e 2018"*. Preso atto e condividendo tali deduzioni, il sottoscritto non può non considerare che, in effetti: 1) i due figli [redacted] si siano effettivamente sposati contraendo matrimonio, rispettivamente con [redacted] ed i costi di tali cerimonie sono generalmente importanti; 2) tutti i lavori per interventi urgenti eseguiti all'interno di un appartamento e che necessitano di una DIA al Comune pretendono, anche in questo caso, generalmente, spese non affatto trascurabili e tempi abbastanza lunghi; 3) con un certo grado di approssimazione, è possibile ipotizzare che i costi sostenuti dalla signora Greco per il funerale del marito e per quello del fratello siano stati documentati, limitatamente, agli importi fiscalmente rilevanti.

1.10. Indicazione dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lett. d) CCII)

I presumibili costi della procedura sono stati presuntivamente quantificati in complessivi €. 10.957,33 come appresso sintetizzati.

Tabella n.11 costi della procedura.

Descrizione costi di procedura	Importi
Contributo unificato già versato	125,00
Compenso D.C.C. e Gestore	6.955,55
Legale della ricorrente	2.396,78
PEC della procedura	50,00
Imposta di registro su sentenza di omologa	200,00
Oneri trascrizione procedura su immobili o beni mobili registrati	300,00
Spese per procedure competitive (perizia, costi di pubblicità, gestione asta, imposte di registro e ipocatastali a seguito di cancellazione dei gravami)	800,00
Gestione conto corrente della procedura per anno	30,00
Varie	100,00
Totale	10.957,33

Resta precisato che l'importo di €.10.957,33 esposto nella Tabella n.11 appena sopra include costi dei quali si è tenuto già conto nella Tabella n.3 per €. 9.477,33.

Gli altri costi preventivati che figurano nella Tabella n.11 sono costi che dovranno essere affrontati solo in caso di accoglimento del ricorso e successiva omologa per €. 1.480,00.

1.11. Valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII)

A parere dello scrivente, lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli istituti finanziari. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, che prima di procedere a nuove erogazioni, sia necessario attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il merito creditizio" previsto dall'art. 124-bis d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, TUB).

Ciò detto, ai fini della concessione dei mutui / finanziamenti, considerato quanto esposto in Tabella 1 e quanto considerato alle pagine 9 e 10 della presente relazione, già a decorrere dal finanziamento Finacit Spa contratto il 01.09.2021 l'istituto sembra non aver effettuato gli usuali approfondimenti. A quella data diverse rate del mutuo ipotecario di 1° grado iscritto sull'abitazione, infatti, risultavano impagate ed il reddito familiare disponibile si era ulteriormente ridotto dell'importo della rata di €. 245,00 al mese.

Per quanto sopra, relativamente ai finanziamenti successivi, è possibile confermare che, per le medesime ragioni sopra esposte, anche i diversi Istituti che hanno concesso finanziamento alla ricorrente non abbiano effettuato gli approfondimenti prima di concedere il credito richiesto. Altresì, d'altra parte, come evidenziato in Tabella 1, ogni successivo finanziamento ha contribuito con la rispettiva rata mensile a ridurre il reddito medio (mensile) ed a compromettere ulteriormente la già precaria situazione finanziaria della ricorrente.

Da parte sua, la ricorrente, potendo contare sul proprio stipendio, potrebbe aver sottovalutato le potenziali conseguenze finanziarie che ne sarebbero scaturite.

Il gestore, fornisce altresì alcuni dati circa la composizione del nucleo familiare della signora Greco con le relative variazioni registrate nel periodo 2020-2022.

A far data:

- dal 20.05.2020, con la morte del signor ██████████ percettore di assegno di invalidità, il nucleo familiare è composto dalla signora Greco Sofia e dai due figli ██████████

- dal 13.08.2021, data del matrimonio del figlio Raffaele, il nucleo familiare conta solo due componenti cioè la signora Greco e la figlia [REDACTED] il figlio [REDACTED] con la moglie [REDACTED] [REDACTED] condivide l'abitazione con la madre;
- dal 15.10.2022, data del matrimonio della figlia [REDACTED] il nucleo familiare della signora Greco conta un solo componente.

Nella fattispecie, quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124-bis TUB che, al comma 1, recita "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". Tale disposizione deve, inoltre, essere posta in relazione anche al comma 5 dell'art. 124 T.U.B. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento "chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria⁶".

1.12. Esposizione della proposta

La proposta è stata elaborata dal debitore con l'intento di:

1. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal debitore assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
3. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCII.

In virtù di quanto sopra e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone di sospendere la procedura esecutiva in essere al fine di evitare i costi relativi alla ricerca di un nuovo appartamento nonché quelli di smontaggio, asporto, trasporto e rimontaggio degli arredi presenti nell'immobile pignorato e posto in vendita trasloco con ciò stesso garantendo ai creditori una somma mensile presumibilmente pari a quella determinata nella tabella n. 10 che, in caso di assenza di costi di locazione prevede una somma destinata al soddisfo dei creditori di € 1.552,14 per mese e, nel caso di alternativa liquidatoria di € 1.052,14 per mese. Per tutti le posizioni debitorie (finanziamenti ed altri debiti in essere) di cui si è già fornito in precedenza il dettaglio analitico, viene proposta la percentuale di soddisfacimento indicata nella Tabella sottostante.

a. Determinazione della percentuale di soddisfacimento proposta per ciascun debito.

Per quanto riguarda la percentuale di soddisfacimento proposta per ciascun debito in ossequio al titolo di prelazione ed al relativo grado di privilegio si evidenzia quanto appresso.

Nella Tabella 3 sono sintetizzati "L'ammontare del debito in consolidamento" per ciascun creditore, il credito stralciato per ciascun debito, nonché la percentuale di soddisfo per ciascun debito. Altresì, restano definiti

⁶ È doveroso osservare come l'obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore sia anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013).

anche la proposta di riconoscimento per ciascun debito con specifica del grado nonché il credito privilegiato stralciato ripreso a chirografo nonché il totale per ciascun debito che viene portato a consolidamento.

Per quanto sopra, per semplicità, si ripropone la Tabella n.3.

Denominazione creditore	Privilegio	Proposta 45% riconoscimento in privilegio immobiliare di 1° grado	Proposta 40% per tributi e spese di procedura con privilegio	Chirografato, Recupero stralzo privilegiato in utroque - applicativo della par conditio creditorum.	Proposta 25% credito chirografato e residuo in chirografo no credito privilegiato	Totale debita in consolidamento	Importo soddisfatto	Totale debito alla data della relazione	Per cento % di soddisfo
Samme SPV SRL (Mutua con privilegio immobiliare di 1° grado)	99.258,07	44.896,56	-	24.977,46	13.648,12	58.514,67	40.041,35	59.258,07	58,75
Agenzia delle Entrate DP CS (privilegio mobiliare) rettifiche mod.730	3.717,00		2.602,36	1.115,30	278,62	2.681,19	836,47	3.717,55	77,50
Agenzia delle Entrate Riscossione (privilegio mobiliare) con Tar. di Comune di Paola	441,84		309,29	134,55	33,14	342,43	99,42	441,84	77,50
Agenzia delle Entrate riscossione Tari Comune di Paola (con privilegio mobiliare)	2.710,00		1.924,36	824,72	206,16	2.130,54	638,54	2.710,58	77,50
Aguariato Prestito personale				23.929,29	5.982,32	5.982,32	27.946,97	23.929,29	25,00
Finacti (con cessato dal quinto)				16.415,00	4.103,75	4.103,75	21.321,25	16.415,00	25,00
Finacti (con delega di pagamento)				15.250,00	4.812,50	4.812,50	14.417,50	15.250,00	25,00
Santander Prestito personale				18.004,50	4.501,00	4.501,00	13.501,00	18.004,50	25,00
C&F servizio idrico integrato Comune di Paola anni 2012	5.101,00		3.570,70	1.530,39	382,58	3.933,28	1.147,71	5.101,00	77,50
Sogefi spa servizio idrico integrato Comune di Paola anni 2015-2015-2017	1.596,38		1.390,47	592,92	148,98	1.539,44	446,94	1.596,38	77,50
Società Area Riscossioni srl servizio idrico integ. Comune di Paola anni 2020-2021	1.117,15		782,01	335,15	83,79	865,83	251,36	1.117,15	77,50
Comune Paola per servizio idrico integrato -anni 2017-2018-2019-2023-2024	3.444,00		2.411,22	1.033,39	258,89	2.669,57	725,04	3.444,00	77,50
Spese di procedura contributo unificato (riconosciute 100%)	125,00					125,00		125,00	100,00
Spese di procedura Avv. Cribari Francesco	2.396,78		1.677,75			1.677,75	719,53	2.396,78	70,00
Spese di proced. in Occ e Gestore dott. Allera Carlo	4.955,55		4.988,80			4.988,80	2.095,67	6.925,55	70,00
						98.768,11	206.124,25	204.892,86	

b. Sintesi del piano di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII)

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, alla luce delle informazioni esposte nei precedenti paragrafi, restituisce quanto appresso riportato nella Tabella n. 14.

Tabella n.14 Descrizione prospettica delle variazioni nella situazione finanziaria del debitore ante omologa e post omologa.

Descrizione	Ante omologa	Post-omologa	Post-omologa con locazione
Reddito mensile (tabella n.10)	2.371,14	2.371,14	2.371,14
Spese mensili (tabella n.9)	819,00	819,00	819,00
Spese mensili per locazione nuovo immobile e per spese condominiali	0,00	0,00	500,00
Rate mensili medie (tabella n.1)	1.935,34	1.500,00	1.000,00
Rapporto rata / Reddito mensile	81,62	63,26	63,26
Reddito mensile rimanente per spese	-383,20	52,14	52,14

Considerato che il reddito mensile attuale è di circa €. 2.371,14 e che le spese mensili che garantiscono un tenore di vita dignitoso per la ricorrente sono determinate in €. 819,00, la ricorrente è in grado di sostenere la rata mensile proposta nel piano di ristrutturazione, senza rinunciare altresì ad una minima disponibilità per eventuali spese impreviste.

1.13. Valutazione dell'alternativa liquidatoria

Si riporta nella Tabella che segue il valore stimato del patrimonio complessivo del debitore:

Tabella n.15

Beni da liquidare	Importo realizzabile	Tempo di realizzo
A/2 - Abitazioni di tipo civile. L'immobile è oggetto di procedura esecutiva immobiliare R.G.E.I. n. [redacted] del Tribunale di Paola. In data 28.01.2026 si procederà al quinto tentativo di vendita in modalità sincrona mista con valore base d'asta di €. 35.971,00	Prezzo base d'asta €.35.971,59 con possibilità di offerta minima di €.26.978,70	Tempi correlati all'ordinanza del C.E.
Magazzino C/2 di proprietà della ricorrente con valore di €. 15.000,00 circa come da Tabella n.4	Valore di partenza €.15.000	Almeno un anno
Autovettura	0,00	-
Ciclomotore	0,00	-
valore complessivo di presuntibile realizzo del patrimonio immobiliare e mobiliare con prudente abbattimento del 55% del valore di stima iniziato	€. 45.040,80	Tempi di realizzo per la liquidazione dei beni stimati in almeno un anno
Importo presuntivamente realizzabile con liquidazione dei beni con tempi di realizzo stimati in almeno un anno €. 45.040,80		Soluzione rateale in 69 rate mensili proposta dal debitore con sospensione della procedura esecutiva e svincolo del conto corrente dalla cessione del quinto e dalle deleghe di pagamento verso il creditore chirografario Versamenti per debito in consolidamento €.98.768,15 Interessi legal rateizzazione €.4.676,34 Totale da prospetto €. 103.444,45

1.14. Soddisfacimento dei creditori privilegiati, pignorati o ipotecari in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 67, comma 4, CCII)

Lo scrivente gestore della crisi ha valutato anche la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'ipotesi alternativa di liquidazione dei beni di proprietà del debitore in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione.

Considerato che il patrimonio del debitore, come esposto nella Tabella n.6, è stimabile in complessivi €.157.141,78; considerato che nella Tabella n. 4, si prende atto dell'andamento delle vendite nella citata procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. [REDACTED] R.G.E.I. del Tribunale di Paola, relativa all'appartamento in uso prima casa, il valore del patrimonio immobiliare è stato prudenzialmente e complessivamente rettificato come esposto nella Tabella n.4 con potenziale valore di realizzo di €. 45.040,80, confermato in Tabella n. 15, risulta che: in caso di liquidazione del patrimonio della ricorrente, in ossequio a quanto esposto in Tabella n.3, nel rispetto del grado di privilegio associato al credito concesso dall'Istituto mutuante alla debitrice ed attuale ricorrente, l'unico creditore che troverebbe parziale soddisfo dalla capienza disponibile sarebbe SUMMER SPV SRL che incamererebbe, al netto delle spese che saranno riconosciute in esito alla liquidazione del patrimonio, solo una parte della quota riconosciuta al medesimo creditore, a titolo di credito con privilegio di 1° grado, nella proposta di ristrutturazione del credito avanzata dalla ricorrente.

Per quanto appena sopra esposto, lo scrivente ritiene che, allo stato attuale, la ristrutturazione del debito del consumatore sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, garantendo ai creditori muniti di privilegio generale il pagamento non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione. Infatti, nell'ipotesi liquidatoria potrebbe essere onorata, oltre alle spese di procedura determinate in esito alla procedura, soltanto una quota-parte del credito privilegiato vantato dal creditore ipotecario, presuntivamente, in ragione di una percentuale inferiore al 40% della stessa quota capitale. Nessun altro credito, verosimilmente, potrebbe trovare soddisfazione; non troverebbero soddisfazione i crediti tributari privilegiati, tantomeno i crediti tributari vantati dal Comune di Paola. Nessun credito chirografario avrebbe possibilità di essere, anche parzialmente, soddisfatto.

1.15. Tabella n. 16 Piano di ammortamento del debito in consolidamento di €. 98.768,11 con rata mensile costante di €. 1.500,00 e riconoscimento del tasso di interesse legale aggiornato a gennaio 2026 dell'1,60% sulla rateizzazione.

Mese	Rata	Interessi	Quota Capitale	Debito Residuo
1	1.500,00	131,69	1.368,31	97.399,80
2	1.500,00	129,87	1.370,13	96.029,67
3	1.500,00	128,04	1.371,96	94.657,71
4	1.500,00	126,21	1.373,79	93.283,92
5	1.500,00	124,38	1.375,62	91.908,30

6	1.500,00	122,54	1.377,46	90.530,84
7	1.500,00	120,71	1.379,29	89.151,55
8	1.500,00	118,87	1.381,13	87.770,42
9	1.500,00	117,03	1.382,97	86.387,44
10	1.500,00	115,18	1.384,82	85.002,63
11	1.500,00	113,34	1.386,66	83.615,96
12	1.500,00	111,49	1.388,51	82.227,45
13	1.500,00	109,64	1.390,36	80.837,09
14	1.500,00	107,78	1.392,22	79.444,87
15	1.500,00	105,93	1.394,07	78.050,80
16	1.500,00	104,07	1.395,93	76.654,87
17	1.500,00	102,21	1.397,79	75.257,07
18	1.500,00	100,34	1.399,66	73.857,41
19	1.500,00	98,48	1.401,52	72.455,89
20	1.500,00	96,61	1.403,39	71.052,50
21	1.500,00	94,74	1.405,26	69.647,24
22	1.500,00	92,86	1.407,14	68.240,10
23	1.500,00	90,99	1.409,01	66.831,09
24	1.500,00	89,11	1.410,89	65.420,19
25	1.500,00	87,23	1.412,77	64.007,42
26	1.500,00	85,34	1.414,66	62.592,76
27	1.500,00	83,46	1.416,54	61.176,22
28	1.500,00	81,57	1.418,43	59.757,79
29	1.500,00	79,68	1.420,32	58.337,47
30	1.500,00	77,78	1.422,22	56.915,25
31	1.500,00	75,89	1.424,11	55.491,14
32	1.500,00	73,99	1.426,01	54.065,12
33	1.500,00	72,09	1.427,91	52.637,21
34	1.500,00	70,18	1.429,82	51.207,39
35	1.500,00	68,28	1.431,72	49.775,67
36	1.500,00	66,37	1.433,63	48.342,04
37	1.500,00	64,46	1.435,54	46.906,49
38	1.500,00	62,54	1.437,46	45.469,04
39	1.500,00	60,63	1.439,37	44.029,66
40	1.500,00	58,71	1.441,29	42.588,37
41	1.500,00	56,78	1.443,22	41.145,15
42	1.500,00	54,86	1.445,14	39.700,01
43	1.500,00	52,93	1.447,07	38.252,95
44	1.500,00	51,00	1.449,00	36.803,95
45	1.500,00	49,07	1.450,93	35.353,02
46	1.500,00	47,14	1.452,86	33.900,16
47	1.500,00	45,20	1.454,80	32.445,36
48	1.500,00	43,26	1.456,74	30.988,62
49	1.500,00	41,32	1.458,68	29.529,94
50	1.500,00	39,37	1.460,63	28.069,31

51	1.500,00	37,43	1.462,57	26.606,74
52	1.500,00	35,48	1.464,52	25.142,21
53	1.500,00	33,52	1.466,48	23.675,74
54	1.500,00	31,57	1.468,43	22.207,30
55	1.500,00	29,61	1.470,39	20.736,91
56	1.500,00	27,65	1.472,35	19.264,56
57	1.500,00	25,69	1.474,31	17.790,25
58	1.500,00	23,72	1.476,28	16.313,97
59	1.500,00	21,75	1.478,25	14.835,72
60	1.500,00	19,78	1.480,22	13.355,50
61	1.500,00	17,81	1.482,19	11.873,31
62	1.500,00	15,83	1.484,17	10.389,14
63	1.500,00	13,85	1.486,15	8.902,99
64	1.500,00	11,87	1.488,13	7.414,86
65	1.500,00	9,89	1.490,11	5.924,75
66	1.500,00	7,90	1.492,10	4.432,65
67	1.500,00	5,91	1.494,09	2.938,56
68	1.500,00	3,92	1.496,08	1.442,48
69	1.444,45	1,92	1.442,53	-

Con l'omologa del Piano, il primo creditore ad essere pagato sarà il creditore ipotecario per la parte riconosciuta in privilegio con le rate dalla n.1 alla n.30; successivamente saranno pagati gli altri creditori in privilegio dalla rata n.30 alla rata n.43; a seguire saranno pagati tutti i creditori chirografari dalla quarantatreesima alla sessantacinquesima; infine saranno liquidati il legale della procedura l'OCC ed il gestore. Considerati tempi di procedura il versamento della prima rata potrà presuntivamente avvenire nel mese di aprile 2026.

Per dare concreta attuazione al piano sarà necessario lo svincolo del conto dal quale dovranno effettuarsi i pagamenti rateali previsti dai vincoli della cessione del quinto nonché dalla delega di pagamento (Finacit Spa).

1.16. Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento

Il sottoscritto gestore della crisi alla luce degli elementi esposti ritiene di poter affermare che:

- il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all' art. 67, comma 2, CCII (elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute e le cause di prelazione, consistenza e composizione del patrimonio, dichiarazione di inesistenza di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare con l'indicazione delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare);

- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a), CCI);
- sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b), CCI);
- è stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCI).

1.17. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCI

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte nelle forme e nei tempi già precisati, il sottoscritto gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 67 CCI, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi **fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:**

- i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal debitore;

esprime

con le precisazioni evidenziate, il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Altres),

Ritenuto

che i dati esposti nel Piano proposto trovano corrispondenza con quelli indicati dai creditori nelle rispettive note di precisazione;

rilevato

che il Piano proposto prevede:

- il pagamento del creditore ipotecario nella misura del 58,75% complessivo del credito documentato, di cui, il 45% riconosciuto in privilegio di 1° grado ed il 25% del residuo riconosciuto in chirografo;
- il pagamento in percentuale degli altri creditori privilegiati (Agenzia Entrate, Agenzia Entrate Riscossione e debiti con il Comune di Paola e società di riscossione per conto del Comune per Tributi e corrispettivi) nella misura del 70%;
- il pagamento in percentuale di tutti i creditori chirografari nella misura del 25%;

- il pagamento delle spese di procedura relative al legale della ricorrente, quelle relative all'OCC e quelle relative al Gestore, previo abbattimento già applicato nella misura del 30% delle medesime, al 70%;

ATTESTA

- la fattibilità del Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore proposto dalla ricorrente, Signora Greco Sofia Cod. Fisc. GRCSFO69R44G317C;
- che il Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto, sebbene preveda una falcidia dei debiti documentati, risulta procedura applicabile in virtù del fatto che l'attivo disponibile deriva reddito da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato del debitore nonché dalla pensione di reversibilità del defunto coniuge;
- che l'ipotesi liquidatoria non appare altrettanto conveniente rispetto al Piano proposto, per tutte le motivazioni e le criticità già esposte;
- che, ai sensi dell'art. 69 del CCII, per il debitore istante non esistono cause ostative all'accesso alla procedura, considerato che, dall'esame della documentazione a disposizione del gestore, la situazione di indebitamento non è stata causata da colpa grave, malafede o frode, bensì, per come dallo stesso debitore dichiarato, da eventi imprevedibili indipendenti dalla propria volontà. Altresì dalla documentazione esaminata e dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente non è emerso quest'ultima abbia fatto ricorso ad atti in frode, né che abbia posto in essere atti di disposizione patrimoniale in violazione al disposto di cui all'Art. 2740 del codice civile.

Con osservanza.

Luogo e data

Paola 22.01.2026

(Firma del gestore)
digitale



ALFANO
GIULIO
22.01.2026
11:29:47
GMT+01:00

Elenco degli allegati:

1. Provvedimento di nomina del Gestore;
2. Accettazione del Gestore;
3. Documentazione completa circa la precedente istanza all'O.C.C. dell'O.D.C.E.C. di Paola del 16.07.2025 con il Ricorso per procedimento unitario prot.15-1/2025, provvedimento del Giudice, integrazione e provvedimento finale di inammissibilità del 5.05.2025;
4. Dichiarazione nucleo familiare;
5. Note creditori Credito Summer spv srl; Credito Finacit spa; Credito Agos Ducato spa; Credito Finacit spa; Credito Santander Consumer Bank spa;
6. Credito Agenzia Entrate Direzione provinciale di Cosenza
7. Credito Agenzia Entrate Riscossione;
8. Credito C&C;
9. Credito Sogert spa;
10. Credito Società Area riscossioni srl;
11. Credito Comune di Paola;
12. Sottoscrizione per accettazione spese Avv Cribari,
13. Sottoscrizione per accettazione spese OCC e Gestore;
14. Dichiarazione polizza poste italiane;
15. Saldo c/c aggiornato;
16. Dichiarazione spese mensili;
17. Dichiarazione recante l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione sottoscritta dalla ricorrente e debitrice;
18. Dichiarazione / elenco della consistenza e della composizione del patrimonio sottoscritta dalla ricorrente e debitrice;
19. dichiarazione della ricorrente e debitrice di non aver compiuto atti eccedenti la straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni;
20. Dichiarazione di non possedere buoni postali o titoli intestati o cointestati ai componenti del nucleo familiare;
21. Dichiarazione sulla finalità della polizza assicurativa non è previsto riscatto o risparmio;
22. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
23. Elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;
24. Integrazione alle ultime tre dichiarazioni dei redditi già depositate col precedente ricorso (All.3) 730/2025 per redditi 2024;
25. C.U. anno 2025 per redditi anno 2024 (ad integrazione di quanto già depositato All.3);
26. Copie estratti conto n. 1053373815 (ad integrazione di quanto già depositato nell'All.3).